



RELAZIONE ANNUALE

2018

Approvata in data 14 gennaio 2019

RELAZIONE ANNUALE 2018

PREMESSA	p. 3
CAPITOLO 1 - Funzioni proprie	p. 4
CAPITOLO 2 - Funzioni delegate	p. 12
CAPITOLO 3 - La par condicio	p. 30
CAPITOLO 4 – Statistica	p. 31
CAPITOLO 5 - Attività del Coordinamento nazionale CoReCom	p. 32
Tavolo Tecnico Dirigenti/Segretari CoReCom	p. 33
CAPITOLO 6 - Legge regionale 4 settembre 2001, n. 26	p. 34



CORECOM VALLE D'AOSTA

PRESIDENTE

Enrica FERRI

COMPONENTI:

Bruno BASCHIERA

Guido DOSIO

Walter BARBERO

RESPONSABILE STRUTTURA OPERATIVA

Francesco CIAVATTONE

Castello di Montfleury

Via Piccolo San Bernardo, 39 - 11100 AOSTA (I)

Segreteria Comitato e Struttura operativa

Tel. (+39) 0165-52.62.88

Sportello Conciliazioni/Definizioni

Tel. (+39) 0165-52.62.93/52.62.94

www.corecomvda.it

PEC: corecomvda@legalmail.it

MAIL: info@corecomvda.it

Orario di apertura al pubblico: martedì dalle ore 9.00 alle 12.00

PREMESSA

ENRICA FERRI PRESIDENTE DEL CORECOM VALLE D'AOSTA

Nel 2018 il CoReCom della Valle D'Aosta ha concentrato le sue attività in diversi settori, occupandosi dei molteplici temi inerenti le funzioni proprie e delegate attribuitegli dalla legge istitutiva del CoReCom (n. 26 del 4 settembre 2001) e dalle successive modifiche intercorse.

La relazione che segue e che sottoponiamo all'attenzione del Consiglio regionale e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, offre un riscontro dettagliato del lavoro svolto dal Comitato e dalla Struttura operativa che rappresento, a conferma dell'efficacia di questo strumento di vigilanza e controllo del sistema delle comunicazioni a livello locale, nella tutela dei minori e di garanzia del pluralismo in chiave politico-sociale, economico e culturale.

Grande impegno é stato profuso anche a livello nazionale dove, con la firma del nuovo Accordo Quadro e della successiva Convenzione, la Valle D'Aosta nel 2018 ha acquisito, tra le altre funzioni delegate, anche quella concernente la definizione delle controversie fra utenti e gestori della telefonia e della pay-tv, che potranno così essere giudicate anche in secondo grado presso il CoReCom in qualità di organo decentrato dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.

Il 2018 ha rappresentato anche l'anno di chiusura del quinquennio di lavoro che questo Comitato ha portato avanti con impegno e coesione, supportato e sostenuto da una piccola ma efficiente Struttura operativa che ringrazio a nome di tutti i Componenti.

Concludo sottolineando L'importanza del ruolo del CoReCom a tutela dell'informazione e dei contenuti locali che continuano ad essere veicolo per un reale contributo alla coesione sociale e alla identità della Comunità valdostana.

CAPITOLO 1 - FUNZIONI PROPRIE

FRANCESCO CLAVATTONE

RESPONSABILE STRUTTURA OPERATIVA CORECOM VALLE D'AOSTA

I Programmi dell'accesso 2018

Alla struttura operativa del Comitato compete l'attività di istruzione e gestione dell'accesso, previsto per soggetti aventi diritto, alle trasmissioni radiofoniche e televisive dell'emittenza pubblica (legge 14 aprile 1975 n.103).

Questa tipologia di programmazione, attuata in collaborazione con la sede regionale della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, permette ad alcune categorie di associazioni e movimenti elencati nell'articolo 6 della l. n. 103/1975 di proporre delle trasmissioni radiotelevisive, attuate in forma autonoma o con la collaborazione gratuita della RAI, con durata massima di cinque minuti che illustrino programmi, progetti o tipologia della propria attività.

La richiesta deve essere inoltrata al CoReCom, tramite la compilazione di una domanda reperibile presso la sede del Comitato o dal sito internet www.corecomvda.it nella sezione "Programmi dell'accesso".

Il piano annuale 2018 ha visto la partecipazione di 10 soggetti.

Gestione del Registro Regionale delle Imprese di Comunicazione (RRIC)

Le risultanze di questa attività sono periodicamente aggiornate e consultabili sul sito internet del CoReCom – www.corecomvda.it – alla pagina “Registro regionale delle imprese di comunicazione”. Nel corso del 2019, a seguito dell'acquisizione della delega sulla gestione del ROC (Registro degli operatori della comunicazione) sinora gestito da Agcom, il CoReCom assumerà le relative funzioni per cui il RRIC non sarà più utilizzato.

Il monitoraggio delle programmazioni televisive

Il Comitato, considerato che uno dei suoi compiti istituzionali, oltre alla verifica del rispetto delle norme in materia di comunicazione politica e istituzionale nel corso delle competizioni elettorali, è il monitoraggio relativo al pluralismo politico dei partiti e movimenti politici presenti in Consiglio regionale, ribadisce la difficoltà di esercitare questa importante funzione di vigilanza in assenza di personale dedicato e formato vista la delicatezza del compito.

In aggiunta alla funzione sopradescritta, si segnala che la normativa che regola la comunicazione al di fuori dei periodi elettorali ovvero la delibera AGCOM n. 200/00/CSP: “Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione nei periodi non elettorali” rafforzata nelle successive disposizioni AGCOM n. 22/06/CSP e 22/07/CSP prevede che nelle trasmissioni di comunicazione politica, nell’ambito di cicli trimestrali di programmazione, vi sia una sostanziale parità di accesso tra partiti e movimenti. In questa categoria non sono compresi i notiziari e i telegiornali in quanto – per ovvie ragioni – non possono essere attuati principi di parità dato che la redazione di questi ultimi è incentrata sugli eventi che accadono giornalmente oltre che in tempi assai ridotti rispetto ad una tribuna politica o un generico programma di comunicazione. Anche per l’esercizio di questa importante funzione rimane essenziale la condizione che vi sia del personale dedicato e formato vista la delicatezza del compito e la norma della legge istitutiva del CoReCom, rafforzata da una mozione approvata all’unanimità dal Consiglio regionale nel 2014, che richiede al CoReCom un costante monitoraggio del pluralismo politico sia per quanto riguarda le emittenti radiotelevisive locali che la concessionaria del servizio pubblico.

RELAZIONE ANNUALE 2018

Nel corso del 2018, preso atto che dal 2015 non vi sono più emittenti locali aventi sede legale/operativa in Valle d'Aosta, la Struttura ha provveduto a monitorare a campione gli spazi informativi regionali di RAI 3 oltre al previsto controllo relativo alla par condicio durante le elezioni nazionali e regionali.

Progetto "Corecom Education 2018"

Gli studi più recenti sugli effetti dei media sui minori sono piuttosto concordi sulla necessità che una più approfondita conoscenza degli strumenti di comunicazione costituisca un potente fattore di protezione nei confronti dei possibili danni provocati dall'esposizione ai media. Il compito della scuola, supportata da specialisti di settore, è dunque anche quello di inserirsi, come attore significativo, in una rete relazionale che possa contribuire ad una migliore comprensione e quindi ad un corretto utilizzo delle nuove tecnologie. In tal senso, si moltiplicano i manuali rivolti a genitori e educatori contenenti le "istruzioni d'uso" per proteggere i bambini, gli adolescenti e anche i maggiorenni da un uso eccessivo ed errato dei media, per accostarsi ad essi con maggiore consapevolezza e per avvalersene in ambito espressivo ed educativo ed è ormai consistente la produzione di saggi, ricerche e manuali che assumono questo punto di vista come centrale e si occupano di definirne presupposti, contenuti, percorsi, strumenti operativi.

Il CoReCom Valle d'Aosta, organo funzionale dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AgCom), sin dal 2004 ha realizzato progetti di educazione ai mass media indirizzati in particolare nei confronti di studenti delle medie superiori.

Nel contempo, i progetti intendono soprattutto valorizzare tutti quegli aspetti positivi che le nuove tecnologie di comunicazione hanno apportato al nostro modo di vivere ovvero una maggiore e immediata conoscenza del mondo che ci circonda, le potenzialità espressive ed educative delle nuove tecnologie, la capacità di valorizzare e potenziare tutte le intelligenze, le opportunità di allargare degli orizzonti personali. In ambiente scolastico, alcuni specialisti sottolineano come le nuove tecnologie spingano in direzione di un superamento dell'approccio individualistico alla conoscenza,

incentivando la cooperazione e le forme di apprendimento collaborativo.

Caratteristiche principali

- ✓ Il progetto è completamente gratuito per gli istituti scolastici interessati. La fornitura di materiale didattico o della necessaria attrezzatura, ove non reperibile nella scuola, è a carico del CoReCom;
- ✓ Gli insegnanti sono coinvolti nella partecipazione in modo attivo e questo, non solo per ragioni di opportunità, ma anche perché terminata l'esperienza possano proseguire nel corso dell'anno scolastico sulle linee tracciate dal progetto nelle numerose attività connesse all'utilizzo di strumenti multimediali;
- ✓ La durata del progetto per la/le classe/i partecipante/i è fissata in 10/12 ore complessive suddivise in cinque moduli di lezione della durata variabile da 1 a 3 ore.

Considerato il target di età su cui si opera il progetto propone caratteristiche, nella maggior parte dei moduli, di forte coinvolgimento e meno discorsivo possibile: si ricorre quindi all'utilizzo di immagini, slides, audiovisivi e quant'altro è necessario per mantenere vivo l'interesse della lezione in corso.

Nel corso del 2018 lo stage è stato attivato presso l' Istituto Scolastico Innocent Manzetti con il seguente programma:

PROGRAMMA CORECOM EDUCATION 2018

MODULO 1

Il sistema dei media e le norme in materia di comunicazione. Il cyberbullismo.

Relatore: Francesco CIAVATTONE – Responsabile Struttura operativa CoReCom Valle d'Aosta

MODULO 2

Professione giornalista: come e perché. Creare un giornale - Scrivere un giornale. - Prova pratica di redazione di un testo scritto a commento di una notizia.

Relatori: Enrica FERRI – Presidente CoReCom Valle d'Aosta/Giornalista, Bruno FRACASSO Vice Presidente Ordine dei Giornalisti della Valle d'Aosta, Simonetta PADALINO Giornalista

MODULO 3

Il monitoraggio dei canali televisivi: per una programmazione di qualità e lo sviluppo di senso critico. Come analizzare il contenuto dei telegiornali e notiziari;

Prova pratica di redazione di un notiziario televisivo.

Relatore: Francesco CIAVATTONE – Responsabile Struttura operativa CoReCom Valle d'Aosta

MODULO 4

La comunicazione emozionale nella scuola: comunico dunque sono. Essere positivi, aperti al confronto, empatici e solidali sono caratteristiche indispensabili e vincenti per l'essere umano, sia nei rapporti privati sia in quelli professionali.

Relatore: Claudio CALI' - Esperto in comunicazione di massa e pubbliche relazioni

MODULO 5

✓ Dibattito finale con gli studenti, docenti del corso e dell'istituto scolastico.

CAPITOLO 2 - FUNZIONI DELEGATE

IL TENTATIVO DI CONCILIAZIONE NELLE CONTROVERSIE TRA GESTORI DI SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONI ED UTENTI IN VALLE D'AOSTA - RAPPORTO 2018

FRANCESCO CLAVATTONI

RESPONSABILE STRUTTURA OPERATIVA CORECOM VALLE D'AOSTA

Dal 1° gennaio 2004, il CoReCom Valle d'Aosta esercita le funzioni delegate in materia di comunicazione così come previsto dalla convenzione firmata dai Presidenti dell'AGCOM (Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni), della Regione Valle d'Aosta e del CoReCom ai sensi della legge n. 249/1997 e della legge regionale n. 26/2001.

Tra queste la più importante dal punto di vista del servizio al cittadino e dell'impegno in risorse umane ed economiche è il "tentativo obbligatorio di conciliazione nelle controversie tra gestori di servizi di telecomunicazioni ed utenti".

Questa attività rientra in quella forma di risoluzione stragiudiziale, da tempo diffusa nei paesi anglosassoni, delle controversie che, sotto la sigla ADR (Alternative Dispute Resolution), qualifica il procedimento attraverso cui un terzo (il Conciliatore) aiuta le parti, tramite la sua funzione di mediatore, a comporre una lite.

Diversamente da altri casi, nelle controversie tra utenti e gestori di servizi di telecomunicazioni, l'esperimento del tentativo di conciliazione presso il CoReCom è obbligatorio prima di poter


ricorrere alla giustizia ordinaria; proprio in virtù di questa obbligatorietà, il legislatore ha disposto che il tentativo di conciliazione presso il CoReCom sia totalmente gratuito.

Dal 23 luglio 2018 è entrata in funzione la nuova piattaforma unica digitale "CONCILIAREWEB" predisposta da Agcom per la gestione delle istanze concernenti il tentativo obbligatorio di conciliazione nelle controversie tra gestori di servizi di telecomunicazioni ed utenti. Tale innovazione, comune a tutti i CoReCom italiani, permette all'utente di poter presentare in forma telematica l'istanza di conciliazione, di definizione o di richiesta di un provvedimento d'urgenza. Pertanto sia dal proprio pc (desktop o portatile) che dallo smartphone il cittadino può accedere, registrandosi con le proprie credenziali o tramite *spid*, alla procedura informatica e avere riscontro, anche tramite la negoziazione diretta con il gestore telefonico, della controversia sempre sotto il controllo del CoReCom, in qualità di Autorità *super partes*.

Nella home page del sito internet del CoReCom Valle d'Aosta www.corecomvda.it, è reperibile il link per accedere a ConciliaWeb oltre ad una serie di informazioni dedicate.

Infine è utile ricordare che a seguito della firma della convenzione in data 2 maggio 2018 tra Agcom, Regione Valle d'Aosta e CoReCom anche il secondo grado di giudizio ovvero la definizione delle controversie è annoverato tra le funzioni del CoReCom Valle d'Aosta per cui non è più necessario rivolgersi agli uffici Agcom presso la sede di Napoli tranne che per le istanze che hanno come oggetto la migrazione dei servizi di comunicazione tra operatori telefonici.

N.B. Il contenuto della relazione dedicata all'attività concernente il tentativo obbligatorio di conciliazione/definizione nelle controversie tra gestori di servizi di telecomunicazioni ed utenti comprende due distinti periodi al fine di una corretta esposizione dei dati relativi all'attività svolta: dall'1.12.2018 al 22.7.2018 e dal 23.7.2018 al 31.12.2018 periodo in cui è entrata in funzione la piattaforma gestita da Agcom denominata "ConciliaWeb"




Tipologia dell'utenza

Dal grafico in evidenza, possiamo notare che la maggioranza degli utenti sono privati cittadini anche se la vastità di offerte nella telefonia mobile e fissa sta coinvolgendo sempre di più le ditte, le aziende, le attività professionali che, per funzioni e numero di dipendenti, hanno sovente necessità di abbinare alla telefonia fissa, l'utilizzo di internet e dei cellulari per formare la cosiddetta "rete aziendale".

Corre l'obbligo ricordare che, dal 23 luglio 2018, gli utenti di qualsiasi tipologia devono presentare l'istanza tramite la piattaforma informatica gestita da Agcom denominata "ConciliaWeb" intestando la pratica al titolare (o rappresentante legale della società, ditta, cooperativa ecc..) della linea fissa o mobile o del servizio oggetto della controversia senza quindi l'obbligo di essere assistiti da un legale, da un consulente piuttosto che da un'associazione dei consumatori. L'istituto della delega è previsto per la rappresentanza nell'eventuale

udienza di conciliazione o di definizione della controversia ma anche qui non vi è alcun obbligo di affidare la propria rappresentanza a specifici soggetti.

Rappresentiamo nel grafico successivo il dato 2018 rispetto alla tipologia di assistenza agli istanti.



Nel caso in cui gli utenti intendano essere rappresentati le eventuali spese sostenute non possono, per specifica disposizione regolamentare, essere oggetto di rimborso nell'ambito del procedimento conciliativo o di definizione della controversia.

Istanze di conciliazione/Definizione

Dall'1.1.2018 al 22.7.2018 sono state presentate e trattate allo Sportello conciliazioni del CoReCom 237 istanze concentrate in una media mensile di oltre 30 istanze discusse in udienza. Naturalmente in

RELAZIONE ANNUALE 2018


questo computo sono comprese anche le ultime istanze presentate nel mese di dicembre 2017 (18), che sono state discusse nel corso del mese di gennaio 2018.

A questo dato va poi aggiunto quello relativo al periodo 23.7.2018/31.12.2018 che comprende le 156 istanze presentate dagli utenti tramite la piattaforma informatica ConciliaWeb.

Pertanto complessivamente la Struttura operativa ha lavorato, nel corso del 2018, 393 istanze (+84 rispetto al 2017).

Nel grafico sottostante viene rappresentato il numero di istanze presentate dal 2004 al 2018.

Istanze presentate 2004_2018



Il dato statistico complessivo che comprende quattordici anni (2004-2018) di esercizio del tentativo obbligatorio di conciliazione è rilevante: circa 3500 istanze presentate, istruite ed esaminate in udienza con una percentuale media di accordo positivo superiore all'85% con una tempistica di istruttoria e risoluzione delle pratiche

non certo facilmente riscontrabili in altri settori della Pubblica Amministrazione.

Tornando al 2018 si sottolinea l'ottimo risultato raggiunto dell'anno circa la durata del procedimento conciliativo.

Nonostante la cronica carenza di personale e l'aumento delle istanze rispetto all'anno precedente, la durata media del procedimento considerando il periodo 1.1.2018/22.7.2018 si è assestata ben al di sotto della previsione regolamentare.

Infatti, a fronte della norma che prevede la chiusura del procedimento relativo al tentativo obbligatorio di conciliazione in 30 giorni dalla presentazione dell'istanza (e ciò per permettere a chi volesse immediatamente adire alla via giudiziale di considerare esperimento il tentativo), grazie all'ottimo lavoro svolto dallo Sportello di conciliazione e alla collaborazione nella gestione delle pratiche avviata con la maggior parte degli operatori della telefonia, il dato medio per il completamento del procedimento amministrativo è stato di 25 gg¹.

Questo importante risultato raggiunto va ascritto al grande impegno personale di tutta la struttura oltre che all'elevato livello di professionalità raggiunto che permette di gestire al meglio ogni fase del procedimento nel delicato rapporto tra i vari soggetti del "sistema" conciliazioni.

A questo proposito corre l'obbligo di sottolineare ancora una volta che la situazione di precarietà del personale impiegato (con contratto a tempo determinato) implica un frequente turn over che non permette una stabilizzazione dei dipendenti applicati a tali mansioni.

¹ Nel conteggio sono computate anche le udienze rinviate su richiesta motivata delle parti.

Poiché è del tutto evidente che il lavoro da svolgere, essendo estremamente specifico, è molto diverso dalla maggioranza dei posti in Amministrazione regionale (vd. conoscenza approfondita delle norme e degli aspetti tecnici in materia di telecomunicazioni, continuo contatto con il pubblico, con le associazioni dei consumatori, studi legali e con gli uffici legali dei gestori ecc.) ne consegue che cambiando continuamente il personale destinato a tali funzioni è necessario prevedere un percorso di formazione dei nuovi assunti senza peraltro poter rallentare le attività istituzionali connesse allo svolgimento delle funzioni del CoReCom.

Invero, il dato successivo riferibile al periodo di avvio del ConciliaWeb ovvero 23.7.2018/31.12.2018 non è altrettanto positivo viste le prevedibili difficoltà tecniche/procedurali che l'utilizzo del nuovo sistema informatico unico di Agcom ha evidenziato. Ciò è dovuto anche al fatto che la piattaforma vede il coinvolgimento di più soggetti (Agcom, Corecom, operatori e utenti) tramite differenti interfacce e con funzionalità ovviamente non facilmente assimilabili. In questo periodo i tempi di gestione del procedimento si sono notevolmente ampliati procurando disagi all'utenza.

I provvedimenti di urgenza

Il procedimento amministrativo relativo ai provvedimenti temporanei, tecnicamente denominati GU5 (dal nome del relativo modulo da compilare a cura dell'utente), sono di fatto suddivisi in due distinte fasi: la prima è sostanzialmente una richiesta di chiarimenti che il CoReCom inoltra al gestore sulla base di un'istruttoria preventiva di ammissibilità della domanda pervenuta dal ricorrente; la seconda fase (il provvedimento vero e proprio), nel caso in cui il gestore non abbia provveduto alla riattivazione del servizio, ha una valenza di tipo ordinatorio quando, sulla base di una mancata o insufficiente motivazione, viene imposto un termine molto breve per la riattivazione del servizio sospeso o la cessazione dell'abuso.

Nel 2018 sono stati presentate al CoReCom dai ricorrenti 24 richieste di intervento rispetto a presunti abusi o comportamenti scorretti posti in essere dai gestori con una diminuzione, rispetto al 2017, di 7 istanze.

Peraltro, la procedura legata all'istruttoria del formulario GU5, come precisata dal sopracitato art. 5 della delibera AGCOM 173/07/CONS, prevede una tempistica di dieci giorni per la conclusione del procedimento, legata ovviamente alla natura d'urgenza del provvedimento, che può valere ancora oggi per le sospensioni della linea o dei servizi in ragione di problemi amministrativi (ad es.: mancato pagamento di fatture con conseguente disattivazione della linea e successiva richiesta di ripristino). Questa tipologia di disagio tuttavia rappresenta oramai meno del 2% della casistica per cui viene richiesto l'intervento del CoReCom.

Invero oggi siamo di fronte a problematiche tecnicamente più complesse derivanti dalla migrazione delle linee o dei servizi tra un operatore e l'altro, dall'attivazione di servizi mai richiesti, dall'esercizio del diritto di recesso con conseguente rientro con


l'operatore di telefonia precedente *ecc.* Il tutto risulta essere ancora più complicato se i ricorrenti sono una ditta, una società di servizi o un esercizio commerciale che subiscono ingenti danni economici dall'assenza per lunghi periodi della linea telefonica piuttosto che del collegamento in internet.

Esiti della conciliazione e della definizione delle controversie

Per quanto riguarda il periodo 1.1.2018-22.7.2018 (ovvero prima dell'attivazione del ConciliaWeb) i verbali di accordo in conciliazione sono stati 136 ai quali bisogna aggiungere i 46 accordi transattivi pre-udienza intervenuti tra le parti su impulso del CoReCom per un totale esiti positivi pari all'85% delle istanze pervenute.

I verbali negativi risultano essere a 7 mentre i mancati accordi per assenza della controparte sono 25². Il dato forte in diminuzione relativo ai verbali negativi per l'assenza dei rappresentanti degli operatori è determinato dall'adesione di altri operatori (rispetto alla prassi degli anni precedenti) alle udienze in modalità audioconferenza che oltre a ciò ha nettamente migliorato il trend dei verbali di accordo avendo un'alta percentuale di chiusura positiva delle controversie.

Vediamo rappresentati nel grafico successivo i dati del suddetto periodo 2018:



² Il dato si riferisce alla mancata partecipazione del gestore convocato in udienza.

La percentuale del 3% riferita alla mancata comparizione del gestore telefonico, considerata la non obbligatorietà della partecipazione alla conciliazione, è comunque un dato in diminuzione rispetto agli esiti del 2017.


Tuttavia, se teniamo conto invece degli esiti nelle udienze effettivamente svolte, la percentuale di accordo raggiunto risulta essere oltre il 95% il che conferisce un primato difficilmente eguagliabile per qualsiasi altro ente pubblico che si occupa di risoluzione di conflitti tra utenti e gestori di servizi destinati alla comunità.

Analizziamo ora il dato relativo al periodo 23.7.2018/31.12.2018 ovvero quello successivo all'entrata in funzione della piattaforma online ConciliaWeb.

Come già evidenziato in precedenza, il rallentamento della tempistica dovuto alle iniziali difficoltà operative del sistema non può assicurare una statistica puntuale tra istanze presentate e concluse proprio in ragione del fatto che alcune delle pratiche presentate nel suddetto periodo sono state calendarizzate in udienza nel 2019.

Pertanto, rispetto alle 156 istanze di conciliazione presentate online, dobbiamo procedere alla seguente suddivisione per tipologia così come introdotta dal nuovo Regolamento Agcom 203/18/CONS che norma il tentativo obbligatorio di conciliazione e di definizione delle controversie.

Istanze presentate dal 23.7.2018 al 31.12.2018 tramite ConciliaWeb



Conciliazioni semplificate

L'articolo 8 del Regolamento 203/18/CONS recita:

1. La procedura di conciliazione per le controversie aventi a oggetto le materie elencate al comma 2 è svolta mediante lo scambio non simultaneo di comunicazioni tra le parti e il Conciliatore. In ogni momento il Conciliatore ha la facoltà di trasmettere alle parti una proposta di soluzione conciliativa della controversia.

2. La procedura di conciliazione semplificata si applica alle controversie aventi a oggetto le seguenti materie:

- a) Addebiti per traffico in Roaming europeo e internazionale;*
- b) Addebiti per servizi a sovrapprezzo;*
- c) Attivazione di servizi non richiesti;*
- d) Restituzione del credito residuo;*
- e) Restituzione del deposito cauzionale;*
- f) Errato o omesso inserimento dei dati negli elenchi pubblici;*

- g) Spese relative al recesso o al trasferimento dell'utenza ad altro operatore;*
- b) Omessa o ritardata cessazione del servizio a seguito di disdetta o recesso.*

Quindi, con riferimento a queste materie, sono state presentate 65 istanze (di cui 7 archiviate per improcedibilità/inammissibilità) che si sono concluse con 33 verbali di accordo (100%), nessun verbale negativo mentre 25 istanze sono ancora nella fase di discussione tra le parti.

Conciliazioni in udienza

Le istanze di conciliazioni in udienza, che hanno superato senza accordo la fase di negoziazione diretta tra utente e operatore interessato (20 gg.), sono 85 (di cui 14 archiviate per improcedibilità/inammissibilità) e si sono concluse con 13 verbali di accordo (100%), nessun mancato accordo mentre 58 sono ancora in corso di convocazione.

Definizione della controversia

Il comma 1 dell'articolo 14 del sopracitato Regolamento recita:

1. Qualora il tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all'articolo 3 abbia avuto esito negativo, o per i punti ancora controversi nel caso di conciliazione parziale, le parti congiuntamente, o anche il solo utente, possono chiedere al CORECOM competente ai sensi dell'articolo 3, comma 3, di definire la controversia. La parte che, avendo presentato istanza di conciliazione, non ha partecipato alla relativa procedura, non può chiedere la definizione della controversia ai sensi del presente Capo, fatta salva la possibilità di far valere in giudizio le proprie ragioni.

Si tratta, in questo caso, del primo dato del CoReCom Valle d'Aosta riferibile alle definizioni in quanto a seguito della firma della nuova Convenzione sulla delega di funzioni di Agcom, la Struttura operativa ha assunto *ex novo* l'esercizio di questa attività.


Le istanze di definizioni presentate al CoReCom sono state 6 (di cui 1 archiviata per improcedibilità/inammissibilità) con una percentuale di accordo raggiunto del 100% rispetto alle udienze espletate.

RELAZIONE ANNUALE 2018

Istanze/Gestori dei servizi di comunicazione

Per quanto concerne gli operatori oggetto delle istanze, sul totale complessivo annuale di 393 istanze, si evidenzia, rispetto al 2017, un forte aumento delle controversie per TIM SpA (+66), più contenuto per Fastweb, Eolo (+7), Tiscali e WindTre (+5), mentre per Vodafone e altri operatori minori si registra una sostanziale conferma dei numeri dell'anno precedente.

Istanze 2018 per Operatore



RELAZIONE ANNUALE 2018

Tipologia/Casistica dei disservizi

Telefonia fissa	274
Telefonia mobile	95
Pay Tv	5

Per quanto riguarda lo specifico le tipologie più riscontrate nelle istanze presentate nel 2018, sono le fatturazioni non giustificate o riferite a servizi non richiesti, la mancata o parziale fornitura del servizio, la trasparenza contrattuale e i costi riferibili al recesso da contratti in essere.

Valore economico medio

Anno	Valore economico medio/conciliazione
2017	€. 388,00
2018	€. 232,00³

Per concludere, oltre al dato che rappresenta il valore medio per conciliazione, è utile riportare anche il dato economico complessivo 2018 pari a oltre €. 110.000,00 derivante dalle somme riconosciute e corrisposte dai gestori della telefonia agli utenti valdostani che hanno raggiunto un accordo in conciliazione tramite indennizzi, rimborsi, storni di fatture ecc.

³ Si tenga presente che non per tutte le istanze è possibile calcolare il relativo valore economico.

ALTRE ATTIVITÀ DELEGATE

Diritto di rettifica/Sondaggi

Per quanto concerne il diritto di rettifica non vi sono state richieste di intervento da parte di utenti mentre, in ordine al rispetto della normativa in materia di pubblicazione e diffusione di sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa, non sono state riscontrate violazioni a seguito di una costante verifica posta in essere dalla struttura operativa del CoReCom sia per quanto concerne i periodi elettorali relativi alle elezioni amministrative sia nei controlli “a campione” attuati nel corso del 2018.

CAPITOLO 3: LA PAR CONDICIO

Per quanto concerne gli appuntamenti elettorali che si sono svolti nel 2018 il CoReCom ha attivato, come di consueto, le modalità di controllo legate al rispetto della par condicio senza peraltro dover intervenire sia d'ufficio che sulla base di eventuali segnalazioni di presunte violazioni della legge n. 28/2000.

A seguire, il Comitato, coadiuvato dalla Struttura operativa, ha operato il controllo sugli introiti relativi alla pubblicità elettorale da parte degli editori come previsto dalla normativa regionale vigente rilevando una violazione che a seguito di contestazione e successiva memoria difensiva da parte dell'editore è stata archiviata.

CAPITOLO 4: STATISTICA

Il Comitato ha effettuato nel corso dell'anno 2018 n. 11 riunioni, adottando 7 deliberazioni, nelle seguenti date:

❖ 19 GENNAIO, 1 MARZO, 15 MARZO, 22 GIUGNO, 20 LUGLIO, 20 AGOSTO, 26 SETTEMBRE, 11 OTTOBRE, 8 NOVEMBRE, 6 DICEMBRE, 14 DICEMBRE.

CAPITOLO 5: ATTIVITA' DI COORDINAMENTO NAZIONALE

COORDINAMENTO NAZIONALE DEI CORECOM

L'attività 2018 del Coordinamento nazionale è stata per lo più incentrata sull'applicazione del nuovo Accordo Quadro per l'esercizio delle funzioni delegate da AgCom siglato il 27.11.2017 a cui sono seguite le singole convenzioni con ciascuna Regione/CoReCom.

Il Coordinamento nazionale si è riunito nelle seguenti date:

❖ 26 GENNAIO, 26 MARZO, 11 APRILE, 11 MAGGIO, 11 LUGLIO, 18 OTTOBRE.

TAVOLO TECNICO NAZIONALE DIRIGENTI/SEGRETARI CORECOM

Per quanto riguarda invece il Tavolo tecnico nazionale dei Dirigenti/Segretari CoReCom, istituito presso la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee regionali e delle Province Autonome, il Responsabile della Struttura operativa del CoReCom Valle d'Aosta ha proseguito l'intenso lavoro su importanti tematiche quali le nuove linee guida in materia di monitoraggio e vigilanza sull'emittenza locale, sull'applicazione del nuovo regolamento concernente le procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche e sul regolamento applicativo delle procedure del ConciliaWeb. Altro importante contributo riguarda il costante supporto fornito ad Agcom in merito al miglioramento delle attività connesse all'utilizzo della suddetta piattaforma.

Il Tavolo tecnico si è riunito nelle seguenti date:

❖ 26 GENNAIO, 8/9 FEBBRAIO, 6/7 MARZO, 12/13 APRILE, 22/23 MAGGIO, 27/28 GIUGNO, 1/2 AGOSTO, 4/5 OTTOBRE, 13/14 NOVEMBRE, 20/21 DICEMBRE.

CAPITOLO 6: LEGGE REGIONALE 4 SETTEMBRE 2001, N. 26

Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni (Co.Re.Com.). Abrogazione della legge regionale 27 dicembre 1991, n. 85.

(Testo vigente con le modifiche apportate dalle Leggi Regionali L.R. 18 gennaio 2007, n. 1, L.R. 1° agosto 2011, n. 22 e L.R. 27 marzo 2012, n. 7)

Art. 1

(Oggetto)

1. In attuazione dell'articolo 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo), è istituito presso il Consiglio regionale il Comitato Regionale per le Comunicazioni (Co.Re.Com.) della Valle d'Aosta, di seguito denominato Comitato, al fine di assicurare a livello regionale le necessarie funzioni di governo, di garanzia e di controllo in tema di comunicazioni.

Art. 2

(Natura)

1. Il Comitato, fermo restando il suo inserimento nell'organizzazione regionale, è organo funzionale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata Autorità.

2. Il Comitato svolge funzioni di garanzia, di consulenza, di supporto e di gestione per la Regione nell'esercizio delle funzioni ad essa spettanti, secondo le leggi statali e regionali, nel campo della comunicazione.

3. Il Comitato, oltre alle funzioni proprie ed alle funzioni delegate di cui agli articoli 12 e 13, svolge le attività affidategli da leggi o provvedimenti statali e regionali.

Art. 3

(Composizione e durata in carica)

1. Il Comitato è composto dal Presidente e da altri quattro componenti. I cinque componenti sono scelti tra persone che diano garanzia di assoluta indipendenza sia dal sistema politico istituzionale che dal sistema degli interessi di settore delle comunicazioni e che possiedano competenza ed esperienza comprovate nel settore della comunicazione nei suoi aspetti culturali, giuridici, economici e tecnologici.

2. Il Presidente del Comitato è eletto dal Consiglio regionale, a votazione segreta, a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora, dopo due votazioni consecutive, nessun candidato raggiunga tale maggioranza, il Consiglio procede con ulteriore votazione da effettuarsi nella stessa seduta del Consiglio regionale e risulta eletto il candidato che riporta la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

3. Gli altri componenti del Comitato sono eletti dal Consiglio regionale, a votazione segreta, con voto limitato a tre nomi. In caso di parità è eletto il più anziano di età. Almeno un componente deve essere espresso dalla minoranza.

4. I componenti del Comitato restano in carica cinque anni a decorrere dalla data dell'elezione e non sono immediatamente rieleggibili. Il divieto di immediata rielezione non si applica ai componenti del Comitato che abbiano svolto la loro funzione per un periodo di tempo inferiore a due anni e sei mesi.

I componenti del Comitato continuano ad esercitare le loro funzioni fino al giorno antecedente l'insediamento dei successori, su convocazione del Presidente del Consiglio regionale.

5. In caso di morte, di dimissioni o di decadenza di un membro del Comitato, il Consiglio regionale procede all'elezione del sostituto, che resta in carica fino alla scadenza del Comitato. Alle elezioni per il rinnovo parziale del Comitato non si applica il metodo del voto limitato.

6. Nel caso in cui il Comitato si riduca a due componenti, si procede al rinnovo integrale del Comitato stesso.

7. Alle procedure di rinnovo integrale del Comitato si provvede entro sessanta giorni dalla scadenza ordinaria o dal verificarsi dell'ipotesi di cui al comma 6. Al rinnovo parziale del Comitato, in seguito a cessazione anticipata dalla carica di uno o due membri, si procede entro sessanta giorni dalla morte del componente o contestualmente alla presa d'atto delle dimissioni o alla deliberazione consiliare di decadenza del componente. In caso di dimissioni del Presidente del Comitato, si provvede alla sostituzione a norma del comma 2 nel termine di sessanta giorni.

8. Ai fini della nomina del Presidente del Comitato e degli altri componenti non si applica la legge regionale 10 aprile 1997, n. 11 (Disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza regionale).

Art. 4

(Incompatibilità)

1. La carica di Presidente e quella di componente del Comitato sono incompatibili con le seguenti situazioni:

- a) membro del Parlamento europeo o del Parlamento nazionale;
- b) componente del Governo nazionale;
- c) presidente di Regione, componente di Giunta regionale, consigliere regionale;
- d) sindaco, presidente di amministrazione provinciale, assessore comunale o provinciale, consigliere comunale nei Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, consigliere provinciale, presidente di comunità montana;
- e) presidente, amministratore, componente di organi direttivi di enti pubblici anche non economici, o di società a prevalente capitale pubblico, nominati da organi governativi, regionali, provinciali o comunali;
- f) detentore di incarichi di direzione in partiti e movimenti politici;
- g) amministratore, dirigente, dipendente o socio di imprese pubbliche o private operanti nel settore radiotelevisivo o delle telecomunicazioni, della pubblicità, dell'editoria anche multimediale, della rilevazione dell'ascolto e del monitoraggio della programmazione, a livello sia nazionale sia locale;
- h) titolare di rapporti di collaborazione o consulenza in atto con i soggetti di cui alla lettera g);
- i) dipendente del comparto unico del pubblico impiego della Valle d'Aosta.

1bis. La rimozione delle cause di incompatibilità di cui al comma 1 ha luogo entro venti giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, da parte del Presidente del Consiglio regionale, dell'elezione, pena la dichiarazione di decadenza del Presidente o del componente del Comitato da parte del Consiglio regionale.

2. Ciascun componente del Comitato è tenuto a comunicare tempestivamente al Presidente del Comitato ed al Presidente del Consiglio regionale il sopravvenire di situazioni che possano configurare cause di incompatibilità.

Art. 5

(Decadenza)

1. Il Presidente e gli altri componenti del Comitato decadono dall'incarico:

- a) qualora non intervengano, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive ovvero ad un numero di sedute pari alla metà di quelle effettuate nell'anno solare;
 - b) qualora sopravvenga una causa di incompatibilità e l'interessato non provveda a rimuoverla;
 - c) qualora non intervengano alle sedute del Comitato, per motivi di salute, per un periodo superiore a sei mesi.
2. Il Presidente del Consiglio regionale procede, a norma del comma 3, alla contestazione delle cause di decadenza d'ufficio o su segnalazione del Presidente del Comitato, che è tenuto a comunicare gli eventi di cui al comma 1, lettere a) e c), nonché, se ne è a conoscenza, l'esistenza di altre cause di decadenza.
3. Il Presidente del Consiglio regionale, entro dieci giorni da quello in cui è venuto a conoscenza della causa di decadenza, la contesta per iscritto all'interessato, con invito a rimuoverla entro trenta giorni. L'interessato, entro trenta giorni dalla data della contestazione, può presentare osservazioni e controdeduzioni. Entro i successivi dieci giorni il Presidente del Consiglio regionale provvede all'archiviazione del procedimento qualora la causa di decadenza risulti insussistente o sia stata rimossa, ovvero propone al Consiglio regionale l'adozione del provvedimento di decadenza negli altri casi.

Art. 6 (Dimissioni)

1. Le dimissioni del presidente e dei componenti del Comitato sono presentate al Presidente del Consiglio regionale.
2. I componenti dimissionari continuano a svolgere le loro funzioni fino al giorno antecedente l'insediamento dei successori.

Art. 7 (Comunicazioni)

1. Il Presidente del Consiglio regionale comunica all'Autorità l'avvenuta elezione del Comitato e del suo Presidente, nonché le eventuali variazioni nella composizione del Comitato stesso.

Art. 8 (Funzioni del Presidente)

1. Il Presidente del Comitato:
 - a) rappresenta il Comitato e cura l'esecuzione delle sue deliberazioni;
 - b) convoca il Comitato, determina l'ordine del giorno delle sedute, le presiede, ne sottoscrive i verbali e le deliberazioni;
 - c) cura i rapporti con gli organi regionali, con l'Autorità e con gli organi nazionali di coordinamento.
2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate da un componente da lui delegato secondo un criterio di rotazione.

Art. 9 (Regolamento interno)

1. Entro tre mesi dalla data del suo insediamento, il Comitato adotta, con voto unanime, il regolamento interno che disciplina:
 - a) l'organizzazione ed il funzionamento del Comitato, compresa la possibilità di delega di compiti preparatori ed istruttori ai singoli componenti;
 - b) le modalità di consultazione dei soggetti esterni, pubblici e privati, operanti nei settori delle comunicazioni e dell'informazione.
2. Il Comitato approva altresì, con voto unanime, un codice etico volto a regolare la deontologia dei componenti, dei dipendenti e dei consulenti.

Art. 10

(Indennità di funzione e rimborsi)

1. Al Presidente e ai componenti del Comitato è attribuita una indennità mensile di funzione, per dodici mensilità, pari al:
 - a) per il Presidente, venticinque per cento dell'indennità di carica mensile lorda spettante ai consiglieri regionali;
 - b) per i componenti, sedici per cento dell'indennità di carica mensile lorda spettante ai consiglieri regionali.
2. Ai componenti del Comitato che non risiedono nel luogo di riunione del Comitato stesso è dovuto, per ogni giornata di seduta, il rimborso delle spese di viaggio nella misura prevista per i consiglieri regionali.
3. Ai componenti del Comitato, che su incarico del Comitato stesso si recano in località diverse da quella di residenza, è dovuto il trattamento economico di missione previsto per i consiglieri regionali.
- 3bis. L'Ufficio di Presidenza, sentite le esigenze del Comitato, stabilisce i criteri e le modalità per l'acquisizione di beni, servizi e supporti funzionali all'esercizio delle attività dei componenti del Comitato, nonché per l'attivazione delle coperture assicurative, in misura comunque non superiore a quanto previsto per i consiglieri regionali.

Art. 11

(Modalità di esercizio delle funzioni)

1. Per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate di cui agli articoli 12 e 13 il Comitato dispone della struttura di supporto di cui all'articolo 16. Si avvale inoltre dell'Ispettorato territoriale del Ministero competente in materia di comunicazioni, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici).
2. Nell'esercizio delle funzioni delegate dall'Autorità, il Comitato può avvalersi di tutti gli organi periferici dell'amministrazione statale di cui può avvalersi l'Autorità.

Art. 12

(Funzioni proprie)

1. Il Comitato svolge le seguenti funzioni proprie:
 - a) funzioni di consulenza per il Consiglio e la Giunta regionale, in particolare:
 - 1) formula proposte di parere sullo schema di piano nazionale di assegnazione e di ripartizione delle frequenze trasmesso alla Regione ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera a), nn. 1) e 2) della l. 249/1997, nonché sui bacini di utenza e sulla localizzazione dei relativi impianti;
 - 2) formula proposte di parere sul progetto di rete televisiva senza risorse pubblicitarie di cui all'articolo 3, comma 9, della l. 249/1997;
 - 3) su richiesta degli organi della Regione, cura analisi e ricerche a supporto dei provvedimenti che la Regione adotta per disporre agevolazioni a favore di emittenti radiotelevisive, di imprese di editoria locale e di comunicazioni operanti nella regione;
 - 4) monitorizza l'utilizzazione dei fondi per la pubblicità degli enti pubblici di cui all'articolo 41 del d.lgs. 177/2005, presentando rapporti periodici;
 - 5) su richiesta degli organi della Regione predispone pareri, analisi e ricerche specifiche a supporto dell'elaborazione di progetti di legge regionale relativi al settore delle comunicazioni;
 - 6) cura il monitoraggio e l'analisi delle programmazioni radiofoniche e televisive trasmesse in ambito locale, sia da parte di emittenti locali che di emittenti nazionali;

6bis) monitorizza la presenza sui media locali delle forze politiche rappresentate in Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 18 aprile 2008, n. 11 (Nuove disposizioni in materia di interventi a sostegno dell'informazione e dell'editoria locale);

7) formula proposte in ordine a forme di collaborazione fra la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, la Regione e le istituzioni ed organismi culturali oppure operanti nel settore dell'informazione, nonché sui contenuti delle convenzioni che possono essere stipulate dalla Regione in ambito locale con i concessionari privati;

8) propone iniziative atte a stimolare e sviluppare la conoscenza, la formazione e la ricerca in materia di comunicazione radiotelevisiva e multimediale, anche tramite conferenze regionali sull'informazione e la comunicazione;

9) promuove iniziative per garantire la produzione, la ricezione e la trasmissione di programmi radiotelevisivi transfrontalieri e la collaborazione tra enti pubblici e società di gestione radiotelevisive a livello transfrontaliero;

10) cura ricerche e rilevazioni sull'assetto e sul contesto socio-economico delle imprese operanti a livello regionale nel settore delle comunicazioni, presentando rapporti agli organi della Regione;

11) attua idonee forme di consultazione, sulle materie di sua competenza, con la sede regionale della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, con le associazioni delle emittenti private, con l'Ordine dei giornalisti, con l'Associazione Stampa della Valle d'Aosta, con le associazioni degli utenti e dei consumatori, con la Commissione regionale per le pari opportunità, con gli organi dell'amministrazione scolastica e con gli altri eventuali soggetti collettivi interessati al settore delle comunicazioni;

b) funzioni gestionali:

1) collabora con l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA), mettendo a disposizione le informazioni e i dati di cui dispone, alla tenuta del catasto delle stazioni radioelettriche per radiotelecomunicazioni di cui all'articolo 16 della legge regionale 4 novembre 2005, n. 25 (Disciplina per l'installazione, la localizzazione e l'esercizio di stazioni radioelettriche e di strutture di radiotelecomunicazioni. Modificazioni alla legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), e abrogazione della legge regionale 21 agosto 2000, n. 31);

2) regola l'accesso radiofonico e televisivo regionale di cui alla legge 14 aprile 1975, n. 103 (Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva), come da ultimo modificata dal d.l. 15/1999, convertito dalla l. 78/1999;

3) cura la tenuta e l'aggiornamento del registro regionale delle imprese operanti nel settore delle comunicazioni;

c) funzioni di controllo:

1) collabora, mettendo a disposizione le informazioni e i dati di cui dispone, con l'ARPA e gli altri organismi a ciò preposti, alla vigilanza continua sul rispetto della normativa nazionale e regionale relativa ai limiti di esposizione alle radiofrequenze compatibili con la salute umana e verifica che tali limiti, anche per effetto congiunto di più emissioni elettromagnetiche, non vengano superati.

2. Il Comitato concorre alla tutela ed alla valorizzazione del particolarismo linguistico e culturale della Valle d'Aosta. Rappresenta all'Autorità la particolare situazione etno-linguistica della regione e la necessità del rispetto delle convenzioni tra la Regione, la sede regionale della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e i concessionari privati per i programmi di diffusione regionale.

Art. 13 (Funzioni delegate)

1. Il Comitato esercita le funzioni di garanzia, di gestione e di controllo delegate dall'Autorità ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della l. 249/1997 e del regolamento adottato dall'Autorità stessa in applicazione della medesima norma. Sono delegabili al Comitato, tutte le funzioni di governo, di garanzia e di controllo di rilevanza locale del sistema delle comunicazioni e che non pregiudichino la responsabilità generale assegnata in materia all'Autorità dalla l. 249/1997 e dalle disposizioni legislative vigenti in materia.

2. In particolare possono essere delegate al Comitato le seguenti funzioni previste dalla l. 249/1997:

a) funzioni consultive, in materia di:

1) adozione del regolamento per l'organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 5);

2) definizione dei criteri relativi alle tariffe massime per l'interconnessione e per l'accesso alle infrastrutture di telecomunicazione, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 7);

3) emanazione delle direttive concernenti i livelli generali di qualità dei servizi e per l'adozione da parte di ciascun gestore di una Carta di servizio di standard minimi per ogni comparto d'attività, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 2);

4) adozione del regolamento sulla pubblicazione e diffusione dei sondaggi, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 12);

5) predisposizione dello schema di convenzione annessa alla concessione di servizio pubblico radiotelevisivo di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 10);

b) funzioni di gestione in materia di:

1) tenuta del registro degli operatori di comunicazione, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 5);

2) monitoraggio delle trasmissioni radiotelevisive, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 13);

c) funzioni di vigilanza e controllo, in materia di:

1) esistenza di fenomeni di interferenze elettromagnetiche, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 3);

2) rispetto dei diritti di interconnessione e di accesso alle infrastrutture di telecomunicazione, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 8);

3) rispetto dei limiti di esposizione alle radiofrequenze compatibili con la salute umana, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 15);

4) conformità alle prescrizioni di legge dei servizi e dei prodotti che sono forniti da ciascun operatore destinatario di concessione o autorizzazione in base alla normativa vigente, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 1);

5) verifica del rispetto della normativa in materia di campagne elettorali;

6) modalità di distribuzione dei servizi e dei prodotti, inclusa la pubblicità in qualunque forma diffusa, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 3);

7) rispetto dei periodi minimi che debbono trascorrere per l'utilizzazione delle opere audiovisive da parte dei diversi servizi, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 4);

8) rispetto, nel settore radiotelevisivo, delle norme in materia di tutela dei minori, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 6);

9) rispetto della tutela delle minoranze linguistiche, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 7);

10) rispetto delle norme in materia di diritto di rettifica di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 8);

- 11) rispetto dei criteri fissati nel regolamento relativo alla pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 12);
- 12) rispetto delle disposizioni relative al divieto di posizioni dominanti, di cui all'articolo 2;
- d) funzioni istruttorie, in materia di:
 - 1) controversie in tema di interconnessione e accesso alle infrastrutture di telecomunicazione, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 9);
 - 2) controversie tra gli enti gestori dei servizi di telecomunicazioni e gli utenti privati, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 10).
3. Le funzioni delegate sono esercitate dal Comitato nell'ambito e nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi stabiliti dall'Autorità al fine di assicurare il necessario coordinamento sull'intero territorio nazionale dei compiti ad essa affidati.
4. L'esercizio delle funzioni delegate è subordinato alla stipulazione di apposite convenzioni, sottoscritte dal Presidente dell'Autorità, dal Presidente della Regione, d'intesa con il Presidente del Consiglio regionale e dal Presidente del Comitato, nelle quali sono specificate le singole funzioni delegate, nonché le risorse umane e finanziarie assegnate, necessarie per provvedere al loro esercizio. Il Presidente del Consiglio regionale illustra alla Commissione consiliare competente i contenuti delle convenzioni da stipulare.
5. In caso di accertata inerzia, ritardo o inadempimento del Comitato nell'esercizio delle funzioni delegate, ovvero in caso di ripetuta violazione delle direttive generali stabilite dall'Autorità, da cui derivi un grave pregiudizio all'effettivo perseguimento delle finalità indicate dalla l. 249/1997, l'Autorità opera direttamente, in via sostitutiva, previa contestazione al Comitato e assegnazione, salvo i casi di urgenza, di un congruo termine per rimuovere l'omissione o per rettificare gli atti assunti in violazione dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2. Della contestazione e degli atti conseguenti l'Autorità dà tempestiva comunicazione al Presidente del Consiglio regionale.

Art. 14

(Programmazione delle attività del Comitato)

1. Entro il 30 settembre di ogni anno il Comitato presenta all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale il programma di attività per l'anno successivo, con l'indicazione del relativo fabbisogno finanziario. La parte del programma relativa alle funzioni delegate è presentata anche all'Autorità. Il Presidente del Consiglio regionale trasmette il programma di attività al Presidente della Regione e alla Commissione consiliare competente.
2. L'Ufficio di Presidenza, previa discussione cui partecipa anche il Presidente del Comitato, esamina ed approva il programma. I mezzi e le risorse da iscriverne nella previsione di spesa del bilancio del Consiglio regionale sono determinati in conformità al programma di attività.
3. Entro il 31 marzo di ogni anno il Comitato presenta al Consiglio regionale e all'Autorità:
 - a) una relazione sul sistema delle comunicazioni in ambito regionale nonché sull'attività svolta nell'anno precedente;
 - b) il rendiconto della gestione della propria dotazione finanziaria che è allegato al rendiconto annuale del Consiglio regionale.
4. La relazione di cui al comma 3, lettera a), è trasmessa dal Presidente del Consiglio regionale al Presidente della Regione.
5. Il Comitato, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza, rende pubblici il programma di attività e la relazione annuale di cui al comma 3, lettera a), attraverso gli strumenti informativi ritenuti opportuni.

Art. 15

(Collaborazione con gli enti locali)

1. Ai fini dell'esercizio dell'attività di vigilanza correlata alle funzioni gestionali e di controllo di cui all'articolo 12, comma 1, lettere b) e c), gli enti locali comunicano al Comitato i provvedimenti di competenza concernenti le postazioni emittenti radiotelevisive, nonché gli impianti di radiotrasmissione, o di ripetizione dei segnali di telefonia fissa e mobile o di ogni altra sorgente di emissioni radioelettriche.

Art. 16

(Dotazione organica)

1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, d'intesa con l'Autorità individua, all'interno delle strutture del Consiglio regionale, la struttura di supporto al Comitato. Tale struttura è posta alle dipendenze funzionali del Comitato ed opera in piena autonomia rispetto al restante apparato regionale. La struttura può essere integrata, previa intesa sulle modalità e le procedure di integrazione tra l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, la Giunta regionale e il Presidente del Comitato, dall'apporto permanente o speciale di altri uffici regionali.

2. La dotazione organica della struttura di cui al comma 1 è determinata d'intesa con l'Autorità e l'assegnazione del relativo personale e delle risorse è approvata secondo le vigenti norme regionali sull'organizzazione del Consiglio regionale.

3. Nell'esercizio delle proprie funzioni il Comitato può attivare rapporti di collaborazione con soggetti od organismi di riconosciuta indipendenza e competenza, nell'ambito delle previsioni di spesa contenute nel programma approvato dall'Ufficio di Presidenza.

Art. 17

(Gestione amministrativa, economica e finanziaria)

1. Nell'ambito delle previsioni contenute nel programma annuale di attività e della corrispondente dotazione finanziaria, il Comitato gode di autonomia gestionale.

2. Gli atti per la gestione tecnica, finanziaria e amministrativa riguardanti l'attività del Comitato sono di competenza del dirigente responsabile della struttura di supporto, sulla base degli indirizzi impartiti dal Comitato.

3. Il dirigente di cui al comma 2 è nominato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, previa intesa con il Presidente del Comitato. Esso è soggetto alla responsabilità prevista per i dirigenti regionali e risponde del suo operato al Presidente del Comitato.

Art. 18

(Abrogazione)

1. La legge regionale 27 dicembre 1991, n. 85 è abrogata.

Art. 19

(Norma di coordinamento)

1. Ove in leggi regionali figuri la locuzione "Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi", tale locuzione deve intendersi sostituita con "Comitato regionale per le comunicazioni".

Art. 20

(Modificazione alla legge regionale 26 maggio 1998, n. 41)

Articolo abrogato dall'art. 22 della L.R. 18 aprile 2008, n. 11. Sostituiva la lettera d) del comma 1 dell'art. 10 della L.R. 26 maggio 1998, n. 41

Art. 21

(Norma transitoria)

1. In sede di prima applicazione, alla elezione dei membri del Comitato ed alla nomina del suo Presidente si provvede entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Nelle more dell'adozione del regolamento interno di cui all'articolo 9, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti per il Co.Re.Rat.

3. All'eventuale incremento della dotazione organica di cui all'articolo 16 si provvede con la legge finanziaria per l'anno 2002.

Art. 22

(Norma finanziaria)

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è valutato in lire 300 milioni (euro 154.937) per l'anno 2001 e in annui euro 420.000 a decorrere dall'anno 2002.

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nell'obiettivo programmatico 1.1.1. "Consiglio regionale" e si provvede per l'anno 2001 mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 69000 "Fondo globale per il finanziamento di spese correnti", dell'obiettivo programmatico 3.1. "Fondi globali", a valere sull'accantonamento previsto al punto A.1 "Istituzione del Co.Re.Com", dell'allegato 1 del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 2001. A decorrere dall'anno 2002:

a) quanto a euro 155.000 si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 69000 "Fondo globale per il finanziamento di spese correnti", dell'obiettivo programmatico 3.1. "Fondi globali", a valere sull'accantonamento previsto al punto A.1 "Istituzione del Co.Re.Com", dell'allegato 1 del bilancio di previsione pluriennale della Regione per gli anni 2001/2003;

b) quanto a euro 265.000 grava sul bilancio del Consiglio regionale e trova copertura nello stanziamento iscritto sul capitolo 20000 "Fondo per il funzionamento del Consiglio regionale" dell'obiettivo programmatico 1.1.1. "Consiglio regionale" del bilancio di previsione pluriennale della Regione per gli anni 2001/2003.

3. Le risorse trasferite dall'Autorità per l'esercizio delle funzioni delegate previste all'articolo 13 sono iscritte nello stato di previsione dell'entrata del bilancio del Consiglio regionale.

4. Nel bilancio del Consiglio regionale, di cui all'articolo 5 della legge regionale 28 febbraio 2011, n. 3 (Disposizioni in materia di autonomia funzionale e nuova disciplina dell'organizzazione amministrativa del Consiglio regionale della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste. Abrogazione della legge regionale 30 luglio 1991, n. 26 (Ordinamento amministrativo del Consiglio regionale)), sono inserite apposite voci di spesa per l'attività e le funzioni, proprie e delegate, del Comitato.

5. Per l'applicazione della presente legge la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di bilancio e finanze, le occorrenti variazioni di bilancio.